



COMUNE DI GARGALLO

DETERMINAZIONE

N. 14 DEL 08/02/2024 REG.GENERALE N.5 DEL 08/02/2024 AREA TECNICA

OGGETTO:

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER ALTRI USI – ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, IN ADESIONE A CONVENZIONE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 140.000,00. CIG: A0307BFB4A

L'anno duemilaventiquattro del mese di febbraio del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30.11.2023 è stato approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUPS) per il periodo 2024/2026 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Gargallo per il Triennio 2024/2026;
- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplina le competenze dei Responsabili del Servizio ed in particolare il comma 2 secondo il quale "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108";
- l'art. 6 bis l. n. 241/1990 in merito al conflitto d'interessi del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti dispone che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla fornitura di energia elettrica sia per l'illuminazione pubblica che per altri usi per l'anno 2024;

DATO ATTO CHE

- ex art. 17 d.lgs. 36/2023 *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

- altresì, ex art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 la determinazione del responsabile del procedimento deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ex art. 48 d.lgs. n. 36/2023 "l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro";
- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 "*l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- ex art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 36/2023 "*Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. [...] In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*";
- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari "*per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni*";

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip Spa ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni o degli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296, per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015 e dall' art. 1 comma 130 della Legge di bilancio 2019). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO per la fornitura in oggetto, da esperirsi tramite strumento di acquisto in quanto non è prevista l'apertura di un confronto competitivo, questa amministrazione si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 (Mepa, Soggetto Aggregatore Regionale ecc.);

VERIFICATA la disponibilità della fornitura di energia elettrica consultando l'elenco delle convenzioni attive presso la Società di Committenza Regione Piemonte Spa (SCR);

PRESO ATTO della Convenzione attiva per i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i. di fornitura energia elettrica n. 15 (gara 100-2023 – Lotto CIG: A012F071BD, con attivazione a decorrere dal 03.11.2023), presso SCR Piemonte Spa, sottoscritta con la Società "NOVA AEG Spa" con sede Vercelli (VC) in Via Nelson Mandela n. 4;

RITENUTO di aderire alla Convenzione attiva n.15 (gara 100-2023), si è provveduto in data 03.11.2023 ad inviare la documentazione richiesta al fine di attivare la fornitura a decorrere dal 01.01.2024 e, quindi, entro il 30/11/2023, termine prescritto per non interrompere il contratto di fornitura già in essere con la Società NOVA AEG Spa (Convenzione n. 14 gara 96-2022 – SCR Piemonte Spa);

RITENUTO di dover impegnare per la fornitura di energia elettrica, per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 (data di scadenza della Convenzione), una somma presunta pari a € 52.354,69 al netto di IVA di legge e ripartita nel seguente modo:

- Uffici e locali Centro Civico	€ 6.557,38
- Scuola infanzia	€ 2.272,73
- Scuola Primaria	€ 5.000,00
- Struttura Socio-culturale	€ 1.639,34
- Cimitero	€ 163,93
- Museo del Calzolaio	€ 1.065,57
- Impianti sportivi/Videosorveglianza	€ 409,84
- Illuminazione pubblica	€ 35.245,90

VISTO:

- che dalla fornitura sopra richiamata risulta che l'importo contrattuale complessivo è di € 52.354,69
- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto, ai sensi della disciplina sostitutiva di cui all'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO pertanto affidare l'appalto della fornitura sopra specificata alla società "NOVA AEG Spa" con sede Legale a Vercelli (VC) in Via Nelson Mandela n. 4 (P.Iva 02616630022) tramite adesione alla Convenzione attiva di fornitura di energia elettrica n. 15 (gara 100-2023 – Lotto CIG: A012F071BD), presso SCR Piemonte Spa;

VERIFICATO che:

- la L. n.136/2010 dispone che l'operatore economico affidatario assuma l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che, a tal fine, il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: Lotto CIG derivato A0307BFB4A;
- la spesa relativa al contratto è finanziata con le seguenti risorse comunali anno di esercizio 2024, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.n. 126/2014;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in mediante acquisizione del DURC regolare;
- il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, co. 1, lett. b) punto 2) D.L. n. 78/2009;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: alla fornitura di energia elettrica sia per l'illuminazione pubblica che per altri usi per l'anno 2024;
- la scelta del contraente è stata effettuata secondo il disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023 mediante adesione alla convenzione attiva presente presso la Centrale di Committenza Regione Piemonte "SCR

Piemonte Spa”;

- trattasi di offerta congrua in rapporto ai prezzi applicati nel settore di riferimento;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- il D.Lgs.n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs.n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs.n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

ACCERTATA, infine, la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili.

DETERMINA

- 1) di affidare la fornitura in oggetto per le ragioni in premessa, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. n. 36/2023, mediante adesione alla Convenzione attiva n. 15 (gara 100-2023 – Lotto CIG: A012F071BD, presso SCR Piemonte Spa, sottoscritta con la Società “NOVA AEG Spa” con sede Vercelli (VC) in Via Nelson Mandela n. 4, per un importo stimato complessivo di € 63.000,00 di cui € 10.645,31 per IVA di legge;
- 2) di impegnare la somma di Euro 63.000,00 anno di esercizio 2024 la quale trova copertura rispettivamente:

- Uffici e locali Centro Civico	€ 8.000,00	capitolo 800/1034/6
- Scuola infanzia	€ 2.500,00	capitolo 1460/1346/1
- Scuola Primaria	€ 5.500,00	capitolo 1570/1367/4
- Struttura Socio-culturale	€ 2.000,00	capitolo 2340/1830/2
- Cimitero	€ 200,00	capitolo 4210/1656/99
- Museo del Calzolaio	€ 1.300,00	capitolo 2010/1476/3
- Impianti sportivi/Videosorveglianza	€ 500,00	capitolo 2340/1829/1
- Illuminazione pubblica	€ 43.000,00	capitolo 2890/1937/99
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, dando atto che la presente determinazione diventa esecutiva a fronte di detta apposizione ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto a fronte del ricevimento di regolare fattura;
- 6) di comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento e del responsabile unico del progetto ex art. 15 d.lgs. n. 36/2023 ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse;
- 7) di trasmettere l'originale del presente provvedimento all'ufficio di segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale e pubblichi copia dello stesso all'albo pretorio online per la durata di quindici giorni e ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio;
- 8) di provvedere ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;

Gargallo, li 8 febbraio 2024

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente

Arch. Enrico Andreini